

**STATUTO DI
Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.**

Art.1

Denominazione

1. E' costituita una Società per Azioni denominata
"Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a."

Art.2

Sede

1. La Società ha sede in Forlì.
2. L'organo amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia e all'estero, e sopprimere quelle esistenti.
3. Il cambiamento di indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica dello Statuto ed è deliberato dall'Assemblea Ordinaria.

Art.3

Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto:

- a) la gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso acquedottistico denominato "ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA" che trae origine dalla derivazione di acque pubbliche presenti nel territorio, nonché di altre opere, infrastrutture, impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e/o interregionale, afferenti al servizio di captazione, adduzione e distribuzione primaria, quale fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato;
- b) la progettazione e la costruzione di opere, infrastrutture e impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale, afferenti ai servizi del ciclo unitario ed integrato dell'acqua;
- c) la progettazione, la costruzione e la gestione di opere, infrastrutture e impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale, afferenti ai servizi idrici per gli usi industriali, agricoli, terziari e ambientali;
- d) la progettazione e la realizzazione di programmi e di opere necessarie per la tutela, il risanamento e la valorizzazione dei bacini fluviali interessati e non dalle opere di derivazione acquedottistiche gestite;
- e) l'utilizzo del know-how acquisito dai soci o da terzi affidatari nel campo del ciclo dell'acqua e dei sistemi di rilevamento e trasmissione dati;
- f) la realizzazione e l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma, di opere idrauliche, nonché delle reti di distribuzione e di impianti similari attinenti al ciclo integrale dell'acqua;
- g) le attività di costruzione e amministrazione di reti per l'energia elettrica, le telecomunicazioni, il gas;
- h) le attività relative all'utilizzo del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio ubicato in aree montane e collinari a fini turistici, educativi ed ambientali.

2. Le attività di cui ai punti a), b) e c) interessano di norma il territorio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ma potranno essere esercitate anche in altri territori, particolarmente negli ambiti contermini.

3. La Società potrà inoltre detenere la proprietà di impianti, reti e altre dotazioni patrimoniali funzionali al servizio idrico integrato.

4. La Società potrà svolgere attività commerciali collegate all'oggetto sociale, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale.

5. La Società potrà quindi anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

6. La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i soci, loro aziende ed enti dipendenti e società dai medesimi partecipate o affidatarie del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi.

7. Per la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche utilizzate e destinate al consumo umano, la Società potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati per assicurare i necessari interventi conservativi o per la gestione diretta di demani pubblici e collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della natura e tenuto conto degli usi civici praticati dagli aventi diritto. Al finanziamento degli interventi di cui al periodo precedente, direttamente o indirettamente svolti, la Società provvede con quote delle tariffe idriche appositamente destinate e deliberate in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

8. Nei territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall'invaso di Ridracoli, la Società concorre, nelle forme ritenute più opportune ed unitamente agli Enti locali e alle altre Amministrazioni competenti, a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale.

Art.4

Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art.5

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 375.422.520,90 (tre-

centosettantacinque milioni quattrocentoventiduemila cinquecentoventi virgola novanta), diviso in n. 726.915 (settecentoventiseimila novecentoquindici) azioni del valore nominale di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) cadauna.

2. La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

3. Gli eventuali versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare. Nel caso in cui quanto versato dai soci sia effettuato a titolo di mutuo o finanziamento per necessità gestionali, sarà riconosciuto un tasso di interesse non inferiore al tasso legale, da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art.6

Variazioni del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia e fatta salva in ogni caso la condizione di cui al 2° comma dell'art. 5 del presente statuto.

2. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 Cod. Civ. è fissato in mesi sei.

3. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

Art.7

Azioni

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

Art.8

Trasferimenti e prelazione

1. Le azioni di proprietà dei Comuni e quelle di proprietà delle società costituite dai Comuni a norma dell'art. 113, comma 13, del d.lgs. n 267 del 2000 possono essere direttamente cedute, in deroga ai commi successivi, a società, partecipate dai Comuni medesimi, a capitale interamente pubblico locale ed incedibile, costituite in base a norme di legge o dello statuto comunale per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite.

2. Qualora un socio, fuori dai casi di cui al comma precedente, intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero, qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, esso dovrà previamente, con raccomandata A.R., da inviare al Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto - da individuarsi nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 5 dello statuto - e le condizioni di vendita. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

5. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente alienabili, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.

6. In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo ovvero dell'art. 15 della Convenzione citata all'art. 25, lettera c) dello statuto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

7. Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni, né costituire pegni o usufrutti sulle azioni e comunque le azioni dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime.

Art.9

Obbligazioni

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2410 Cod. Civ., con deliberazione dell'Assemblea Generale convocata in via straordinaria.

Art.10

Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- 1) L'Assemblea Generale dei soci;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Presidente della Società;
- 4) Il Collegio Sindacale.

Art.11

Assemblea generale dei soci

1. L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Art.12

Convocazione delle Assemblee

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2. In occasione di ogni convocazione, l'organo amministrativo provvede ad inviare ai soci, almeno venti giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso con lettera raccomandata A.R. contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

3. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo.

Art.13

Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Generale, convocata in via ordinaria:

- a) approva i bilanci;
- b) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, ai sensi della vigente normativa;
- c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci:

e) autorizza il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti indicati al successivo art. 19 bis, nei modi ivi previsti;

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

2. L'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini previsti dall'art. 2364 Cod. Civ., comma 2. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta.

4. Per la nomina del Presidente e degli amministratori l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione si applicano le disposizioni tassative previste dall'art. 2369 comma 4 del Cod.Civ.

Art.14

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea Generale è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge. Essa delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 75% del capitale sociale ed in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale.

Art.15

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente ed in assenza di quest'ultimo da persona designata dall'Assemblea stessa. Un funzionario della Società funge da segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

2. E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

3. Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinaria-

rie si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.

Art.16

Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea Generale, composto da un numero di amministratori non superiore a 5, incluso il Presidente.

2. Gli amministratori, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, possono essere anche non soci scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

4. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un vicepresidente.

5. Un membro del Consiglio o un dipendente della Società funge da segretario.

Art.17

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La convocazione è fatta dal Presidente via telefax, o per lettera raccomandata per quei destinatari che fossero sprovvisti di strumento di ricezione telefax, e deve pervenire almeno due giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta sempre via telefax, o per telegramma per quei destinatari che fossero sprovvisti di strumento di ricezione telefax, e deve pervenire almeno un giorno prima.

Art.18

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono ricono-

sciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

Art.19

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza. Può ricoprire anche la carica di Amministratore delegato.

3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere a ciò delegato; se non è stata conferita delega lo sostituisce il consigliere più anziano.

Art. 19 bis

Relazione previsionale ed autorizzazioni dell'Assemblea.

1. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispone ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'attività della Società contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa.

2. L'Assemblea dei Soci, nella riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, autorizza ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

3. All'Assemblea dei Soci spetta altresì autorizzare il Consiglio di Amministrazione a svolgere le attività ai sensi dell'art. 3, 2° comma, nel rispetto del 6° comma del medesimo art. 3, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

4. I soci, ove ritengano che il Consiglio di Amministrazione abbia omesso o comunque ritardi il compimento delle operazioni autorizzate, possono richiedere ai sensi dell'art. 2367 Cod. Civ. l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adottati i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

5. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 Cod.Civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto

alla spesa preventivata.

6. Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., con le modalità indicate nel presente articolo e con le maggioranze ordinarie previste all'art. 13, 4° comma, dello statuto, i seguenti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione:

a) costituzione di nuove società;

b) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario superiore all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci;

c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci;

d) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi.

7. Il Consiglio di Amministrazione che intenda discostarsi in modo sostanziale dal contenuto delle autorizzazioni ottenute o effettuare rilevanti operazioni per cui non ha ottenuto l'autorizzazione richiesta, adotta, disponendo preventiva e idonea informativa al Presidente del Coordinamento dei Soci di cui all'art. 25 dello statuto, apposita motivata deliberazione e la trasmette senza indugio ai soci.

Art. 20

Amministratori delegati, Direttori e Procuratori

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, a uno o più dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri, determinandone i poteri, i limiti e le remunerazioni.

2. Potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

3. All'Amministratore delegato e/o agli amministratori delegati, ai direttori e procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Art.21

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Generale dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili limitatamente per i tre successivi esercizi.

Art. 22

Controllo contabile

1. Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

2. Se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato,

il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori contabili.

3. L'incarico del controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione, è conferito, sentito il collegio sindacale, dall'Assemblea dei soci la quale determinerà il corrispettivo.

Art.23

Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, e dalla nota integrativa, correandolo con la relazione sulla gestione.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dalla Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. Qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 2364 comma 2° Cod. Civ., il bilancio di cui sopra potrà essere approvato dall'Assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, gli amministratori segnalano le ragioni del termine dilatorio nella relazione sulla gestione.

Art.24

Ripartizione degli utili

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla Società e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Art.25

Controllo dei soci

1. I soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nelle seguenti forme e modalità:

a) mediante la maggioranza qualificata prevista nel presente statuto per l'assemblea ordinaria dei soci dall'art. 13 4° comma;

b) mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza del Consiglio di Amministrazione previste nel presente statuto all'art. 19 bis;

c) a mezzo dell'organismo denominato "Coordinamento dei Soci",

costituito nei modi indicati dall'art. 7 della Convenzione stipulata tra i soci medesimi ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. con atto in data 4 maggio 2006, il quale rappresenta la sede di informazione, consultazione e discussione fra i soci e tra la Società ed i soci, e di controllo dei soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa, di disamina preventiva e di formulazione di pareri preliminari sulle deliberazioni, sugli atti e sugli argomenti di competenza dell'Assemblea generale dei soci nonché di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dall'Assemblea medesima;

d) mediante l'esame della relazione semestrale di cui all'articolo 18, 2° comma.

Art.26

Scioglimento

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

Art.27

Foro Competente

L'Autorità Giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni che potessero insorgere fra la Società e i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

Art.28

Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie relative a diritti disponibili che potessero insorgere tra la Società ed i soci, gli Amministratori ed i soci, ivi comprese le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, nonché tutte le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, saranno decise da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì, il quale deciderà secondo diritto, con applicazione delle disposizioni di cui alla vigente normativa di diritto societario e processuale in materia di arbitrato rituale.

Art.29

Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.